

di questa Reverendissima Curia Arcivescovile di Napoli di far precorrere all'efame per la Confessione qualche spazio di tempo affin di prender le informazioni sulla qualità, e costumi degli esaminandi; ed esser per conseguenza moralmente impossibile, che fra lo spazio di due mesi un Religioso chiegga, ed ottenga l'approvazione alle Confessioni, e per altra parte non è convenevole, che li Correttori, o siano Superiori delli due principali Conventi di questa Provincia, quali sono quelli di S. Luigi, e di S. Maria della Stella, esercitino tale carica, senza il carattere di Confessore; Perciò vogliamo, ed ordiniamo, che per li due precennati Conventi, niuno possa esser eletto o Correttere, o Superiore, se non farà di già approvato Confessore, o Lettore giubilato.

CAPITOLO II.

Circa l'amministrazione economica, che tener debbono i Superiori della Provincia, e di qualsivoglia Convento di essa.

§ 7. **E**ssendo qualsivoglia Superiore della Provincia, o di alcun Convento un semplice Amministratore de' beni di essa Provincia, o Convento; ragione volendo, che ogni amministratore renda strettissimo conto de' beni da esso lui amministrati; perciò ordiniamo, che tutte le rate, tasse, o contribuzioni, spoglio di Religiosi, o qualsivoglia altro danaro, che in qualunque maniera pervenga alla Cassa della Provincia, debbasi da ciascun Provinciale *pro tempore* esattamente registrare nel